



Calcolo degli emolumenti secondo l'articolo 19 dell'ordinanza sul registro LPPsi

Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche (ordinanza sul registro LPPsi)

Articolo 19 Emolumenti¹

¹ Gli utenti dell'interfaccia standard di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti, a dipendenza dell'onere

a. un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza, per la programmazione dell'interfaccia standard, il certificato e l'istruzione degli utenti; e

b. un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo per il supporto, il rinnovo del certificato, l'ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.

² Gli utenti che nel contempo forniscono dati sono esentati dal pagamento degli emolumenti.

^{2bis} Per il trattamento della domanda e l'emanazione di decisioni secondo l'articolo 11 capoverso 3 è riscosso un emolumento a dipendenza dell'onere.

³ Gli emolumenti per l'utilizzazione dei dati secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera b sono calcolati a dipendenza dell'onere risultante dal trattamento e dall'anonimizzazione dei dati.

^{3bis} Quando l'emolumento è calcolato a dipendenza dell'onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.

⁴ Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Informazioni sul calcolo degli emolumenti secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera a

Gli emolumenti di cui all'articolo 19 capoverso 1 lettera a sono pagati una sola volta, al momento del collegamento all'interfaccia standard. Il relativo importo varia a dipendenza dell'onere della consulenza (importo massimo: 2000 franchi). La fatturazione avviene a prestazione avvenuta.

Prestazione	Importo in franchi svizzeri	Criterio di calcolo
Onere per la consulenza da un max. di 10 ore, a 100 franchi l'ora	1000.--	A dipendenza dell'onere
Costi per il rilascio di un certificato	50.--	fissi, per atto
Istruzione degli utenti, metà giornata (4,5 ore)	950.--	fissi, per richiedente

Ulteriori informazioni sul calcolo degli emolumenti secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera a sono fornite nel rapporto esplicativo relativo all'ordinanza sul registro LPPsi, disponibile al seguente link:

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-berufe-im-gesundheitswesen/gesetzgebung-psychologieberufe.html>

¹ RS 935.816.3

² RS 172.041.1

Informazioni sul calcolo degli emolumenti secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera b

L'importo varia a dipendenza della quantità di dati consumati (importo massimo: 5000 franchi).

La fatturazione avviene annualmente, alla fine del mese di giugno. Gli emolumenti per ogni record di dati comprendono tutte le prestazioni di cui all'articolo 19 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza.

Prestazione		Importo in franchi svizzeri
Record di dati	1	0,06*1
Accesso a tutti i dati	5900	354.--
Accesso ai dati di tutti gli psicoterapeuti	5900	354.--

*1: Il calcolo si basa sull'archivio dati dello PsiReg del giugno 2018.

Ulteriori informazioni sul calcolo degli emolumenti secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera b sono fornite nel rapporto esplicativo relativo all'ordinanza sul registro LPPsi, disponibile al seguente link:

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-berufe-im-gesundheitswesen/gesetzgebung-psychologieberufe.html>

Informazioni sul calcolo degli emolumenti secondo l'articolo 19 capoversi 2^{bis} e 3^{bis}

Per il trattamento della domanda e l'emanazione di decisioni è riscosso un emolumento a dipendenza dell'onere. Il relativo importo varia a dipendenza della tariffa oraria della persona che esegue il lavoro (90-200 fr.).

Ulteriori informazioni sul calcolo degli emolumenti secondo l'articolo 19 capoversi 2^{bis} e 3^{bis} sono fornite nel rapporto esplicativo relativo all'ordinanza sul registro LPPsi, disponibile al seguente link:

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-berufe-im-gesundheitswesen/gesetzgebung-psychologieberufe.html>